

LA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI TESSERATI PER IL 2020

La FIARC ha stipulato con la Reale Mutua una convenzione assicurativa **RC** a favore dei propri tesserati per la stagione 2020 in base ai seguenti termini:

POLIZZA R.C.T TESSERATI

Massimali: € 2.600.000,00 unico

Franchigia € 100,00 per sinistro

CONDIZIONI PARTICOLARI FEDERAZIONI SPORTIVE

Si prende atto tra le parti che le presenti Condizioni Particolari integrano quanto previsto dai modelli 5060 e 5061 rcg e, in caso di contrasto, prevalgono su quelle indicate nei suddetti modelli.

Art. 1 RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato nella sua qualità di FEDERAZIONE ITALIANA ARCERI TIRO DI CAMPAGNA.

La garanzia comprende pertanto – a titolo puramente esemplificativo e non limitativo – i rischi derivanti dalla promozione, organizzazione, gestione e controllo dell'attività sportiva della F.I.A.R.C. sia a livello pratico (campionati, tornei, manifestazioni in genere, ecc...) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie e promozionali ecc...).

Art. 2 ASSICURATI

Ai fini della presente garanzia per Assicurati si intendono:

- la F.I.A.R.C, i suoi tesserati e ogni singola società (Compagnia) ad essa affiliata relativamente alle attività previste dallo Statuto Federale, regolamenti ed ogni atto ufficiale dell'attività federale e **nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Federazione o dalle società affiliate, con l'esclusione dell'attività svolta dai singoli tesserati a titolo personale.**

Si precisa che la garanzia opera se gli iscritti si recano, anche a titolo personale, presso gli impianti o le sedi della Federazione o delle società affiliate, ma che restano comunque escluse le attività svolte al di fuori degli impianti e delle sedi federali o delle società affiliate;

- i membri degli Organi direttivi, nei limiti tutti di polizza, ed i dipendenti della Contraente, di ogni ordine e grado, per i danni cagionati nell'ambito dello svolgimento delle loro rispettive mansioni,
- le persone non in rapporto di dipendenza con la Contraente e della cui opera questa si avvalga – stabilmente od occasionalmente – nell'esercizio dell'attività dichiarata, purché si tratti di personale regolarmente acquisito in base alle norme di legge,
- gli studenti, i borsisti, i consulenti, i volontari e simili mentre operano per conto della Contraente.

Art. 3 MASSIMALI DI GARANZIA

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva, per capitali, interessi e spese di:

euro 2.600.000 per ogni sinistro, ma con i limiti di

euro 2.600.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

euro 2.600.000 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente Assicurato, ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri assicurati.

Art. 4 NOVERO DEI TERZI

Si conviene tra le parti che:

- Gli assicurati sono considerati terzi tra di loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività rientranti negli scopi della Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna.
- **Non sono considerati terzi tra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti le lesioni personali in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, le lesioni stesse si siano verificate durante le attività garantite dalla presente assicurazione.**

Art. 5 RISCHI COMPRESI

La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.

- a) A parziale deroga di quanto successivamente previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia comprende, fino alla concorrenza massima di euro 500 per ogni danneggiato, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le cose consegnate in custodia (ex. Art. 1784 del Codice Civile). L'assicurazione non vale comunque per oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere;



- b) L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250 per ogni sinistro. La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;
- c) Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità civile autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.;
- d) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:
- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute, fino ad un limite massimo di euro 150.000 per sinistro;
 - danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi fino ad un limite massimo di euro 150.000 per sinistro, quando siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Tali danni verranno liquidati previa detrazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno, con il minimo di euro 500.
- e) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività dell'assicurato.
- f) L'assicurazione comprende la responsabilità derivante alla Federazione per fatto dei dipendenti e dei soggetti non in rapporto di dipendenza con la Federazione stessa, ma di cui questa si avvale nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia. La garanzia si intende inoltre operante per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, compreso il dipendente che assume l'incarico di preposto al servizio di prevenzione e protezione come previsto dal Decreto legislativo 626/94.
- g) L'assicurazione si intende operante relativamente ai viaggi, limitatamente agli spostamenti collettivi effettuati sotto la vigilanza della Contraente e da questa predisposti per portarsi al luogo o per tornare dal luogo delle gare e degli allenamenti e svolti con mezzi di trasporto pubblico o appositamente noleggiati, esclusi i mezzi aerei.

Art. 6 RISCHI ESCLUSI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni conseguenti e/o derivanti da atti di terrorismo e/o sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;**



- b) i danni derivanti dalla proprietà, esercizio, manutenzione e conduzione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, compreso insegne, cartelli e striscioni.**

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO

Qualora esista a favore degli Assicurati assicurazione che sia efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.

Art. 8 FRANCHIGIA

La presente garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro a cose.

Art. 9) ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga dell'art. 6 delle C.G.A. dello stampato mod. 5060 RCG, l'assicurazione vale per i danni o eventi che si verificano nei territori dei paesi di tutto il mondo.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Si precisa che sono compresi in garanzia gli allenamenti svolti in luoghi idonei ai sensi di legge per i quali si astata data comunicazione alla Federazione.

Tra le attività svolte è compresa la partecipazione e l'organizzazione di gare, raduni, concorsi, tornei, dimostrazioni, corsi e stage, anche in luoghi diversi dall'ubicazione o dalle ubicazioni ove l'attività viene normalmente praticata anche se organizzate da altri Organizzatori sotto il patrocinio della FIARC.

La copertura assicurativa è valida anche per la Responsabilità Civile che possa derivare alla Contraente da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

Si intendono compresi in garanzia tra le persone assicurate i Capicaccia (arbitri di gare di tiro con l'arco) e gli Istruttori in possesso di abilitazione rilasciata dalla FIARC, nonché i tirocinanti Capicaccia (aspiranti Capicaccia in formazione).

E' compreso in garanzia l'esercizio della pesca con l'arco esercitata a norma di legge.

E' compresa in garanzia l'organizzazione, la gestione di corsi e di prove per frequentatori, aperti al pubblico.

Tale attività deve essere svolta in presenza e da persone regolarmente autorizzate (istruttori muniti di tessera).

Identificazione degli assicurati: ad ogni denuncia di sinistro deve essere allegata – pena la decadenza del diritto all'indennizzo – copia della tessera che attesti l'appartenenza alla Federazione e dalla stessa tessera deve emergere che la data di iscrizione alla FIARC è anteriore alla data del sinistro.

